



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa riguardo la nuova opportunità concessa ai contribuenti decaduti da precedenti piani di dilazione di presentare nuova richiesta di rateazione.

PREMESSA

Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio hanno approvato due pacchetti di emendamenti riformulati al Decreto Milleproroghe tra i quali è inclusa una norma che prevede un interessante modifica all'art. 13-decies del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176.

Si ricorda che la norma da ultimo citata, in particolare, aveva introdotto la possibilità per i contribuenti con debiti nei confronti dell'erario, decaduti dalle precedenti dilazioni ex art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, di presentare entro il 31 dicembre 2021 una nuova richiesta di rateizzazione.

L'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 prevede infatti al comma 1 che "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà..."

In sostanza la rateizzazione è uno strumento concesso dall'Agente della Riscossione, ai soggetti che ne fanno richiesta in base alla soglia di debito ed

alle condizioni economiche dichiarate o documentate di pagare in modo dilazionato il debito contratto.

NOVITA'

Ora il citato art. 13-decies del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 al co. 5 prevedeva in favore dei contribuenti decaduti dai precedenti piani di rateazione, prima della sospensione delle attività di riscossione, ossia prima dell'8 marzo 2020, la possibilità di presentare una nuova domanda di dilazione entro il 31.12.2021 senza la necessità di saldare le rate precedentemente scadute.

Tale facoltà tuttavia non poteva più essere esercitata a far data dal 1° gennaio 2022, giorno a partire dal quale per ottenere nuove dilazioni era necessario saldare il pregresso.

Ebbene la modifica prevista dall'emendamento al decreto mille proroghe anzidetto prevede l'introduzione di un nuovo comma 5-bis al citato art. 13-decies il quale dispone che: "le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602".

In sostanza la prefata modifica normativa prevede in favore dei contribuenti decaduti dai precedenti piani di rateazione una riapertura dei termini per fruire di una nuova domanda di dilazione senza la necessità di saldare le rate precedentemente scadute che potrà essere esercitata anche in data successiva al 31.12.2021.

Ovviamente con riferimento ai contribuenti che decideranno di fruire di tale facoltà la norma non manca di specificare che restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602".

A favore dei medesimi inoltre non trovano applicazione le ulteriori disposizioni derogatorie sancite dal comma 4 del citato art. 13-decies, che prevedeva in relazione alle richieste di rateizzo inviate entro il 31.12.2021 che il contribuente si considerasse decaduto in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

In relazione alle richieste presentate dal 1° gennaio 2022 tornerà in vigore la regola ordinaria secondo la quale la decadenza matura al mancato pagamento di a 5 rate anche non consecutive.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI